

Schema da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e consegnato in data 5 novembre 2012 ai Sindaci dei Comuni Capofila ed ai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle Aree Programma

REGIONE BASILICATA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo



LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI

*L'Unione dei Comuni:
gli adempimenti, le forme, le scelte, l'organizzazione*

Uno schema guida di Statuto di Unione di comuni

(LEGGE REGIONALE 8 agosto 2012, n. 16 art. 36 comma 5)

INDICE

Premessa

1. L'associazionismo comunale
Un quadro minimo di riferimento alla luce dell'art. 19 del D.L. 95/2012 sulla "spending review"
2. L'Unione di comuni come progetto istituzionale e organizzativo - lo statuto
3. Le politiche pubbliche di "area vasta" delle Aree Programma e/o l'Unione dei Comuni
4. Le funzioni fondamentali e le funzioni esercitate dall'Unione

Allegato A - Schema guida di statuto di unione di comuni

Premessa

La nascita delle Aree Programma ha rappresentato la fase finale di un percorso di riordino della governance territoriale regionale che, nell'ottica del percorso di superamento delle Comunità Montane avviato dal Legislatore nazionale con la Finanziaria 2008, ha previsto, dapprima, la nascita di un nuovi Enti le "Comunità Locali" (L.R. 11/2008) poi ha virato, anche a causa del continuo mutare del contesto economico e legislativo, verso un modello organizzativo più semplice, flessibile e contenitivo delle spese di funzionamento.

Il modello scelto è stato quello delle Aree Programma basato sull'associazionismo comunale disciplinato su base convenzionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, già sperimentato dal nostro territorio per la realizzazione di servizi associati o per l'attuazione di politiche regionali a proiezione territoriale come i PIT, i POIS e i Piani Sociali di Zona. Programmi e Progetti attuativi di una strategia Regionale che prevede la convergenza alla medesima scala territoriale:

- *delle politiche socio-assistenziali (L. R. 4/2007);*
- *degli investimenti per l'inclusione sociale e l'integrazione socio-sanitaria (POIS);*
- *del coordinamento delle azioni locali di lotta alla povertà (Programma Co.P.E.S.);*
- *delle funzioni di programmazione di servizi collettivi (trasporti scolastici, scuola e formazione);*
- *della valorizzazione di asset territoriali (beni culturali e naturali);*
- *delle attività in materia forestale (art. 15 L.R. n° 26/2011).*

Con l'Area Programma, oltre che integrare ed armonizzare tali esperienze, si voleva:

- *dare una rappresentanza stabile al territorio nei processi decisionali regionali;*
- *strutturare un modello decisionale e gestionale capace di attuare le politiche regionali a proiezione territoriale;*
- *dare impulso all'associazionismo nella gestione di servizi e funzioni comunali.*

Per tale ultima finalità, la Convenzione Quadro per l'istituzione delle Aree Programma prevedeva, agli ultimi due commi dell'art.13,:

- *il concorso della Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L. R. n. 33/2010, alla definizione della delimitazione geografica dell'insieme dei comuni, tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 26 – 31 del D. L n. 78 del 31 maggio 2010;*
- *lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, nei "sub Ambiti" dell'Area Programma, oltre che attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. nr. 267/2000, anche attraverso la forma di collaborazione più stabile e strutturata dell'Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. .*

La Regione, per dare maggiore impulso alla gestione associata dei servizi, nell'ambito della Legge di assestamento del Bilancio (LEGGE REGIONALE 8 agosto 2012, n. 16), all'art. 36, riguardante il personale a tempo indeterminato proveniente dalle sopresse Comunità Montane, ha inserito ulteriori disposizioni che incentivano la trasformazione delle Aree Programma in Unioni di Comuni ed ha impegnato, fermo restando l'autonomia delle singole Unioni, la Giunta regionale ad approvare uno schema di statuto per la suddetta trasformazione prevedendo anche "l'assegnazione del personale proveniente dalle sopresse Comunità Montane alle costituende Unioni, al fine di assicurare economicamente il trasferimento delle funzioni conferite dalla Regione alle Unioni di comuni."

Infine il nuovo intervento dello Stato che con l'art. 19 del Decreto Legge 95/2012 sulla "spending review" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto importanti novità sulle funzioni fondamentali dei comuni e sulle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali intervenendo direttamente sia in modifica della disciplina delle Unioni di comuni prevista dall'art. 32 del Testo Unico Enti Locali e sia in riforma dell'art. 16 del D.L. 138/2011 che aveva istituito le "unioni municipali" per i comuni sotto i 1000 abitanti.

In tale contesto, in cui tutti convengono sulla *primaria importanza del rafforzamento dei processi associativi nell'ambito di una coerente governance interistituzionale* e sul fatto che *la ricerca dell'adeguatezza nella capacità di assolvere a tutte le funzioni amministrative, dando effettività al principio di sussidiarietà, nel rispetto e valorizzando l'autonomia dei Comuni, rappresenta oggi una **sfida strategica**, non solo per i piccoli Comuni e le Unioni, ma per l'intero sistema istituzionale della nostra Regione e del nostro Paese, bene si colloca una approfondita riflessione sulla cooperazione inter-comunale, con particolare riferimento alla costituzione delle "Unione di comuni"*.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 della citata L. R. 16/2012, è stato predisposto uno "schema – guida" di **Statuto di Unione di Comuni** che, nell'ambito della più ampia cornice di collaborazione intercomunale delineata dalla "Aree Programma", vuole:

- a) *offrire spunti, suggerimenti e ipotizzare scenari di lavoro per i comuni, specie quelli soggetti all'obbligo di gestione associata delle c.d. funzioni fondamentali, ma anche per quei comuni interessati a sviluppare - volontariamente - un progetto di territorio;*
- b) *supportare le autonomie locali in un immediato ed autonomo lavoro di analisi, di fattibilità e avvio dei percorsi di gestione associata.*

Uno schema che non ha la pretesa di interpretare in modo univoco la varietà delle realtà e delle relazioni delle comunità locali ma, piuttosto, dare coerenza e continuità al processo di governance territoriale sin qui attuato.

1. L'associazionismo comunale

Un quadro minimo di riferimento alla luce dell'art. 19 del D.L. 95/2012 sulla "spending review"

Come accennato in premessa, l'art. 19 del D.L. 95/2012 sulla "spending review" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è intervenuto direttamente sia in modifica della disciplina delle Unioni di comuni prevista dall'art. 32 del Testo Unico Enti Locali e sia in riforma dell'art. 16 del D.L. 138/2011 che aveva istituito le "unioni municipali" per i comuni sotto i 1000 abitanti.

Il comma 1 lett. b) dell'art.19 prevede in particolare che tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, *ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane*, esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante unioni di comuni (art. 32 TUEL) o convenzione (art. 30 TUEL), la quasi totalità delle funzioni fondamentali (*sono esclusi la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale*).

Rispetto alle previsioni contenute nel dl 78/2010, art.14 comma 28, viene in parte superata la divisione tra comuni sopra e sotto i 1000 abitanti. La nuova disciplina ricomprende, infatti, anche i comuni sotto i 1000 abitanti per i quali, tuttavia, il comma 2 dell'articolo in esame riserva la possibilità di accedere ad un modello di unione derogatorio a cui si applica la disciplina dell'art.16 dl 138/2011 convertito in l. 148/2011 riformulato.

Dunque, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 19, i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (*3.000 nel caso di comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane*) avranno le seguenti possibilità¹:

Comuni con meno di 1000 abitanti

Possono proporre, entro il 7/1/2013, alla Regione di costituire entro il 31/12/2013 un'unione "**speciale**" che, oltre a tutte le funzioni e i servizi, gestisca anche la programmazione economico-finanziaria, la parte contabile, la potestà impositiva e il patrimonio. In queste unioni, i comuni aderenti si limiteranno a concorrere alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione e cederanno alla stessa tutte le proprie risorse umane e strumentali, oltre ai rapporti finanziari. La popolazione risultante non dovrà essere inferiore a 5000 abitanti (*3000 nel caso di comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane*).

Il Consiglio di queste "**unioni speciali**" sarà composto da tutti i sindaci e integrato da due consiglieri comunali per ciascuno dei comuni aderenti, eletti dai rispettivi consigli con la garanzia della rappresentanza delle minoranze.

Il presidente dell'**unione** sarà eletto dal Consiglio, durerà in carica due anni e mezzo ed eserciterà tutte le funzioni che la legge assegna al Sindaco, comprese quelle di ufficiale di governo.

La Giunta sarà di nomina fiduciaria del Presidente e gli assessori verranno scelti tra i componenti del Consiglio dell'Unione in un numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi popolazione pari a quella dell'Unione.

Va da sé che, all'atto della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'Unione, le giunte comunali decadranno.

Le unioni speciali dal 2014 saranno soggette al patto di stabilità interno.

La costituzione delle Unioni speciali, divenuta meramente facoltativa, verosimilmente sarà scelta in pochissimi casi.

Essa, infatti, comporta per i municipi il sostanziale svuotamento della propria autonomia, oltre che l'assoggettamento al Patto di stabilità interno.

¹ IL GOVERNO LOCALE VERSO IL "QUARTO" DECENTRAMENTO di Marco Orlando

Comuni con meno di 5000 abitanti

(3.000 nel caso di comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane)

Possono stipulare convenzioni ex art. 30 del TUEL di durata almeno triennale, fra comuni che complessivamente dovranno risultare non inferiori a **5.000** abitanti *(limite individuato dalla Regione con DGR n. 1218 del 25/09/2012)*.

Le convenzioni dovranno comprovare il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza gestionale. Questo giudizio sarà espresso dal Ministero dell'Interno, il quale potrà obbligare i comuni ad attivare una gestione mediante Unione.

Comuni con meno di 5000 abitanti

(3.000 nel caso di comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane)

Possono costituire una unione “classica” ai sensi dell’art. 32 TUEL per la gestione almeno delle funzioni fondamentali *(escluso: stato civile, anagrafe e servizi elettorali)*, nonché tutte le ulteriori funzioni che potranno essere previste dallo Statuto. Esse dovranno avere popolazione complessiva non inferiore a **5.000** abitanti *(limite individuato dalla Regione con DGR n. 1218 del 25/09/2012)*.

Qualora l’Unione venga costituita in prevalenza da comuni montani, potrà esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani.

I Comuni conferiranno all’Unione le risorse umane e strumentali relative alle sole funzioni trasferite. La spesa per il personale dell’Unione non può essere superiore alla somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. Nel tempo, in rapporto sempre alla somma della spesa del personale sostenuta dai Comuni aderenti, dovranno essere assicurati progressivi risparmi di spesa.

L’Unione non avrà potestà impositiva ma ad essa competerà il gettito delle tasse, delle tariffe e dei contributi sui servizi che amministra.

Ogni comune, inoltre, potrà far parte di una sola unione. Le unioni, tuttavia, potranno stipulare convenzioni tra loro o anche con singoli comuni.

Gli organi di queste Unioni saranno composti da amministratori dei comuni aderenti, in particolare:

- il **Presidente** che verrà scelto tra i sindaci;
- la **Giunta** che sarà scelta tra gli assessori dei comuni aderenti;
- il **Consiglio** che sarà eletto dai singoli consigli comunali in un numero di componenti non superiore a quello previsto per i comuni aventi popolazione pari a quella dell’Unione.

La garanzia delle minoranze è rimessa alle modalità di elezione previste dallo Statuto dell’Unione.

Le unioni “classiche” rimangono, fuori **Patto di stabilità**.

Scadenze

Per tutti i comuni sotto i 5000 abitanti *(3.000 nel caso di comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane)*, gli obblighi di gestione associata hanno le seguenti scadenze:

- entro il **1 gennaio 2013**, almeno **3** funzioni fondamentali;
- entro il **1 gennaio 2014**, le altre **6** funzioni fondamentali *(la funzione: “tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale” è esclusa dall’obbligo)*.

Ai sensi del comma 31-ter del D.L. 78/2010, l’inadempimento è sanzionato dal Prefetto, che assegna ai comuni un termine per adempiere, decorso il quale opera l’esercizio sostitutivo del Governo ai sensi dell’art. 8 della legge “La Loggia”.

2. L'Unione di comuni come progetto istituzionale e organizzativo - l'atto costitutivo e lo statuto.

La sfida per l'adeguatezza

*“Il Comune (anche quello “piccolo”) è l’ente locale di “**prima istanza**”, proiezione immediata e diretta della comunità locale che lo costituisce; ed è lo stesso Comune – o, per meglio dire, il Sindaco – che, spesse volte, assume altresì il ruolo di “**ultima, unica istanza**” alla quale i cittadini si rivolgono quando altri soggetti del sistema istituzionale non abbiano potuto offrire risposta ai loro bisogni e alle loro necessità. Questo vale sia per quanto riguarda **funzioni essenziali** addirittura per l’identità giuridica dei consociati (si pensi, a tacer d’altro, all’anagrafe), sia per quel che concerne servizi che contribuiscono a segnare notevolmente il livello complessivo di **welfare** (quali gli asili nido, o il trasporto pubblico urbano), sia, come hanno ampiamente dimostrato i recentissimi episodi catastrofici dovuti ai movimenti tellurici o al dissesto idrogeologico, per le operazioni di primo soccorso e di protezione civile che debbono aiutare i residenti in momenti di particolarissima fragilità e debolezza. L’obbligo di assicurare un elevato livello di efficienza e di economicità nei servizi alla persona e nel funzionamento della macchina politico-amministrativa, da una parte, e di mantenere in ordine i saldi di bilancio in ragione dei vincoli europei, dall’altra parte, non può, dunque, giustificare **l’abbandono o la soppressione di questo vivace insieme di realtà locali.**”²*

Il tema dunque è quello dello sviluppo e della crescita di una nuova governance nei piccoli Comuni che consenta a questi Enti di raggiungere le migliori condizioni possibili per esercitare più adeguatamente le proprie funzioni, *senza rinunciare alla propria autonomia e, comunque, al servizio dei cittadini e del territorio.*

Per i piccoli Comuni questo rappresenta **la sfida per l'adeguatezza**, intesa come la capacità di gestire tutte le funzioni e i servizi fondamentali nell'interesse delle comunità, affermando il diritto dei cittadini di usufruire di servizi di analoga qualità, indipendentemente dal loro Comune di residenza.

È, allora, necessario un progetto istituzionale ed organizzativo di lungo respiro e di chiara impostazione.

Nella Regione Basilicata, ora più che in passato, emerge l’esigenza di rafforzare i piccoli Comuni, i loro territori e le comunità locali attraverso la costruzione di un modello associativo unitario non sovrapponibile, stabile e tendenzialmente generalista, di derivazione ed evoluzione delle esperienze maturate fino ad oggi.

La sfida della gestione associata

Il tema della cooperazione e della gestione associata dei servizi richiede non solo una pronta riconsiderazione dei modelli organizzativi dei piccoli Comuni ma impone che l’attuazione avvenga in un quadro istituzionale orientato a favorire la cooperazione sinergica tra Soggetti istituzionali con l’obiettivo di coordinare e integrare (risorse e competenze) nella definizione e implementazione delle politiche locali.

Con le Aree Programma, la Regione Basilicata ha delineato, in una dimensione territoriale ormai definita, un quadro generale in cui favorire tale approccio con particolare riferimento alla definizione, implementazione ed attuazione delle politiche regionali a proiezione territoriale. In tale dimensione territoriale, fare **“sistema”** tra amministrazioni comunali costituisce la possibile soluzione per sviluppare al meglio il tema delle gestioni associate.

Per avviare un percorso all’associazionismo, che produca efficienza nella gestione e un miglioramento nei servizi, è compito della Regione Basilicata e soprattutto delle singole Conferenze dei Sindaci delle Aree Programma, svolgere quel lavoro di concertazione interistituzionale in grado di governare la costruzione e la gestione di forme di collaborazione, con una chiara volontà politica Regionale di **valorizzazione e sostegno maggiore per le forme di associazionismo più stabili e strutturate (Unioni)** rispetto a quelle più blande e potenzialmente deboli.

² L’ASSOCIAZIONISMO OBBLIGATORIO DEI COMUNI NELLE PIÙ RECENTI EVOLUZIONI LEGISLATIVE di Paola Bilancia (Professore ordinario di Istituzioni di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Milano)
1 agosto 2012

La sfida per tutti è la semplificazione amministrativa, l'innovazione dei sistemi autonomi locali nella direzione dei risparmi e delle economie di scala, la razionalizzazione dei costi e della spesa per recuperare maggiore competitività nei processi di erogazione dei servizi assicurandone efficacia, qualità ed omogeneità sul territorio e valorizzando al contempo le peculiarità e la vocazione del territorio.

Per vincerla è necessaria non solo una riorganizzazione gestionale e amministrativa, ma soprattutto un profondo rinnovamento culturale.

Il dimensionamento

La Regione Basilicata nell'ambito della Legge di assestamento del Bilancio n. 16/2012 ha inserito disposizioni che incentivano la **trasformazione** delle Aree Programma in Unioni di Comuni nella convinzione che esse possano garantire:

- a. il raggiungimento di obiettivi amministrativi e gestionali solidi e duraturi, per merito di un quadro istituzionale stabile nel tempo, innovativo e capace dare continuità all'azione amministrativa;³
- b. livelli adeguati di governo del territorio e delle comunità anche laddove la realtà comunale appare più debole e frammentata.

Tra l'idea regionale di "macro unioni", sicuramente forte, e l'attuazione di moduli associativi tarati esclusivamente sui Comuni obbligati ("micro unioni"), esistono molteplici soluzioni che possono, grazie alla possibilità per le Unioni di stipulare convenzioni con altre unioni e comuni, salvaguardare l'obiettivo regionale della convergenza tra la dimensione di programmazione di politiche pubbliche di area vasta (Area Programma) con la dimensione gestionale ottimale.

In ogni caso, la questione del dimensionamento dei possibili "sub Ambiti", di cui all'art. 13 della Convenzione Quadro per l'istituzione delle Aree Programma, non può che essere affrontata tenendo conto di diverse variabili che sono, molto spesso, al di fuori dell'area di competenza tipicamente economica (*variabili sociali, ambientali, ecc*). Non si tratta di tracciare confini territoriali ma di evidenziare le caratteristiche che tali aree dovrebbero avere per garantire la massima utilità.

Occorre quindi creare degli insiemi territoriali che non siano riferiti solo al numero degli abitanti, ma incroci questo dato con quello del numero dei Comuni, la loro adiacenza, la loro densità abitativa, le condizioni geomorfologiche del territorio, la consistenza dei servizi già attivati in gestione associata e storicamente consolidati, l'appartenenza a strutture istituzionali definite che già erogano servizi della funzione da associare e la loro eventuale attitudine storica a cooperare.

L'atto costitutivo e lo statuto

L'Unione di Comuni è istituita con l'approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni partecipanti di due documenti complementari ed interconnessi:

- a. **l'atto costitutivo** che esprime la volontà di costruire un nuovo ente associativo e ne indica gli elementi essenziali;
- b. **lo statuto** che individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione, le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

In altri termini l'atto costitutivo fonda l'Unione mentre lo statuto ne disegna i rapporti organizzativi e finanziari.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6⁴, l'atto costitutivo dell'Unione di Comuni viene approvato dai Consigli comunali interessati contestualmente all'approvazione dello statuto, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, come disposte dall'articolo 6, comma 4°, del D. Lgs n. 267/2000⁵.

³ PICCOLI COMUNI, GRANDI PROGETTI - ASSOCIAZIONISMO E INNOVAZIONE PER AFFRONTARE IL FUTURO - documento ANCI - Orsenigo, maggio 2011

⁴ **Comma 6 - art. 32. "Unioni di comuni" - DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - "L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse."**

Il contenuto dell'atto costitutivo non è espressamente indicato nella legge. Esso può essere desunto dall'articolo 16 del Codice Civile in tema di associazioni e fondazioni, secondo il quale l'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, le condizioni di ammissione e infine le norme relative all'estinzione dell'ente.

Ai sensi dell'articolo 32 del T.U.E.L., lo Statuto definisce:

- a. gli organi dell'Unione, i modi e le procedure della loro costituzione;
- b. le funzioni da gestire congiuntamente mediante l'Unione;
- c. le modalità di acquisizione ed utilizzo delle risorse per il funzionamento dell'Unione.

Lo statuto inoltre dispone necessariamente la nomina del Presidente dell'Unione, tra i sindaci dei Comuni interessati e la nomina degli altri organi dell'Unione giunta e consiglio i cui componenti sono individuati rispettivamente tra i membri delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

Lo statuto contiene, inoltre, le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni, sulla base delle quali si realizzano le condizioni dell'autonomia patrimoniale e finanziaria del nuovo ente. In particolare, lo statuto indica i criteri per il riparto tra i Comuni associati delle spese necessarie al funzionamento dell'Unione, commisurate in base al fabbisogno finanziario annuo al netto delle entrate assicurate dalle tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti e che ad essa competono.

All'Unione, infine, spetta una potestà regolamentare limitata alla disciplina della propria organizzazione interna, dello svolgimento delle funzioni affidatele, nonché dei rapporti finanziari con i Comuni associati.

Lo schema guida di Statuto

Con le precisazioni in ordine all'autonomia dei singoli Comuni indicate in premessa, è stato predisposto uno schema guida di Statuto che punta all'idea primaria della macro unione ossia di unioni di comuni coincidenti con le Aree Programma ma, si adatta, con l'esclusione/inclusione di alcuni comuni anche a possibili moduli aggregativi per sub ambiti delle stesse Aree Programma.

Uno Statuto che può essere ridondante per le unioni tra pochi piccoli Comuni obbligati alla gestione associata ma, in ogni caso utile riferimento per la costruzione di un autonomo avvio del percorso associativo.

⁵ *Comma 4 - art. 6. "Statuti comunali e provinciali" - DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie."*

3. Le politiche pubbliche di “area vasta” delle Aree Programma e/o l’Unione dei Comuni (TITOLO I)

Nel **TITOLO I** - Principi fondamentali, in cui sono delineati lo scopo - le finalità - i compiti dell’Unione, si è cercato di indicare un approdo definitivo a quel nuovo modello di governance che, dopo una evoluzione istituzionale avviata con la soppressione delle Comunità Montane e la definizione dei nuovi ambiti ottimali e la nascita delle Aree Programma, deve avere come obiettivo la **convergenza** della dimensione di programmazione di politiche pubbliche di area vasta con la dimensione di gestione (ottimale).

Da qui lo sforzo di rendere coincidente l’Area Programma con l’Unione o in ogni caso di determinare la nascita di Unioni di Comuni in forma coerente con il disegno strategico delle Aree Programma e della sua Conferenza che resta strumento di lavoro con funzioni di programmazione, di indirizzo, controllo e coordinamento dei Sindaci.

In questa direzione va la suggestione di un Piano strategico dell’Unione (*art.4 – Funzioni di Programmazione*), chiaramente di portata diversa a seconda del tipo di Unione e di funzioni associate, ma che in ogni caso può affrontare i problemi del territorio, può identificare gli obiettivi generali e le istanze strategiche e definire il valore atteso per il territorio dalla nascita dell’Unione.

A titolo di esempio si riportano i 4 **ragionevoli** punti cardinali utilizzati dall’Unione della Bassa Reggiana⁶.

I Problemi a monte	Gli obiettivi generali	Le istanze strategiche La produzione di valore atteso
Ridondanza amministrativa	UNIRE le istituzioni	Semplificazione amministrativa Valorizzazione del processo democratico
Rincorsa ai problemi/servizi <i>sempre più` emergono problemi di “area vasta” (immigrazione; energia; pianificazione urbanistica; servizi alla persona in generale; economia locale, ecc).</i>	UNIRE i servizi	Efficienza e qualità gestionale dei servizi associati, parola chiave: “adeguatezza” di gestione del servizio
Frammentazione della programmazione <i>(e dei processi democratici) di policies di area vasta</i>	UNIRE il territorio	Valorizzazione della capacità di policy making e di governo del territorio
Dispersione delle risorse: professionali ed economiche	UNIRE le risorse	Riduzione dei costi di funzionamento Valorizzazione del personale e sviluppo delle competenze

⁶ IPSOA - Redazione AZIENDAITALIA - Elena Gamberini - Direttore Generale Unione dei Comuni Bassa Reggiana - Scenari istituzionali per la governance del territorio

4. Le funzioni fondamentali e le funzioni esercitate dall'Unione (TITOLO II)

Le funzioni fondamentali

Il comma 1 lett. A) dell'art.19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 fornisce un nuovo elenco di funzioni fondamentali dei comuni e sostituisce l'elenco provvisorio contenuto nella legge sul federalismo fiscale. L'individuazione delle 10 funzioni fondamentali è compiuta attraverso una modifica dell'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, che aveva definito le stesse funzioni ai fini dell'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni dei comuni mediante rinvio alla legge sul federalismo fiscale.

E' opportuno precisare che la legge 42/2009 ha identificato le funzioni fondamentali ai fini della determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, mentre l'art. 19 definisce le funzioni fondamentali in via non transitoria e senza finalità specifiche.

Art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009	Art. 19, comma 1 d.l. 95/2012
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo <i>(nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge);</i>	a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;	b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
	c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;	d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
	e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
	f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
f) funzioni del settore sociale;	g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;	h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
b) funzioni di polizia locale;	i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
	l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. (*)

(*) Quest'ultima funzione, a differenza delle altre, non dovrà essere esercitata obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni (art. 32 del TUEL) o convenzione (art. 30 del TUEL).

Le funzioni fondamentali

(nell'ambito generale delle funzioni e dei servizi per i comuni e le unioni dei comuni D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194)

Si ritiene opportuno riportare quale strumento interpretativo un prospetto di confronto tra le funzioni e dei servizi per i comuni e le unioni dei comuni di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 (Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) e le funzioni fondamentali.

Funzioni e servizi per i comuni e le unioni di comuni			Funzioni Fondamentali	
01	funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	a	organi istituzionali, partecipazione e decentramento	a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale
		b	segreteria generale, personale e organizzazione	
		c	gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	
		d	gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
		e	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
		f	ufficio tecnico	
		g	anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	
		h	altri servizi generali	
02	funzioni relative alla giustizia	a	uffici giudiziari;	
		b	casa circondariale e altri servizi	
03	funzioni di polizia locale	a	polizia municipale	i) polizia municipale e polizia amministrativa locale
		b	polizia commerciale	
		c	polizia amministrativa	
04	funzioni di istruzione pubblica	a	scuola materna	h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
		b	istruzione elementare	
		c	istruzione media	
		d	istruzione secondaria superiore	
		e	assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	
05	funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	a	biblioteche, musei e pinacoteche	
		b	teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	
06	funzioni nel settore sportivo e ricreativo	a	piscine comunali	
		b	stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	
		c	manifestazioni diverse nel settore sportivo e	
07	funzioni nel campo turistico	a	servizi turistici	
		b	manifestazioni turistiche	
08	funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	a	viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
		b	illuminazione pubblica e servizi connessi	
		c	trasporti pubblici locali e servizi connessi	
09	funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	a	urbanistica e gestione del territorio	c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
		b	edilizia residenziale pubblica locale e peep	
		c	servizi di protezione civile	e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
		d	servizio idrico integrato	
		e	servizio smaltimento rifiuti	f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
		f	parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi (territorio e ambiente)	
10	funzioni nel settore sociale	a	asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini
		b	servizi di prevenzione e riabilitazione	
		c	strutture residenziali e di ricovero degli anziani	
		d	assistenza, beneficenza pubblica e diversi servizi alla persona	
		e	servizio necroscopico e cimiteriale	
11	funzioni nel campo dello sviluppo economico	a	affissioni e pubblicità	
		b	fiere, mercati e servizi connessi	
		c	mattatoio e servizi connessi	
		d	servizi relativi all'industria	
		e	servizi relativi al commercio	
		f	servizi relativi all'artigianato	
		g	servizi relativi all'agricoltura	
12	funzioni relative a servizi produttivi	a	distribuzione gas	
		b	centrale del latte	
		c	distribuzione energia elettrica	
		d	teleriscaldamento	
		e	farmacie	
		f	altri servizi produttivi	

La tabella di corrispondenze mostra abbastanza chiaramente come alcune funzioni oggi svolte dai Comuni, quali la cultura, lo sport, il turismo, lo sviluppo economico e i servizi produttivi, non siano considerate “**funzioni fondamentali**”: l’evidenza non è priva di implicazioni, poiché per quanto previsto dai decreti legislativi n. 216 del 2010 (sui costi standard) e n. 23 del 2011 (sulla fiscalità municipale), dette funzioni a regime non saranno finanziate integralmente con la somma delle entrate proprie e del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e, quindi, resteranno a carico delle maggiori entrate (imposte di scopo o trasferimenti regionali) che i comuni potranno eventualmente vantare.

Vi è poi un’altra implicazione, attinente agli obblighi di gestione associata. Come è noto, l’art. 16 del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011 e modificato dal decreto di agosto 2012 ha stabilito per i comuni sotto i 1000 abitanti l’obbligo della gestione associata in Unione di “tutte le funzioni e tutti i servizi loro spettanti sulla base della legislazione vigente”. Per i comuni compresi tra i 1000 e i 5000 abitanti, invece, l’obbligo riguarda le sole funzioni fondamentali.

Pare evidente, quindi, che i comuni piccolissimi dovranno aggregare anche funzioni che non saranno integralmente finanziate e, pertanto, dovranno valutare la possibilità di attivare la potestà di imposizione tributaria che oggi il legislatore affida alle Unioni (art. 16, comma 2 del D.L. 138/2011 come modificato dal D.L. 95/2012).⁷

Integralità del conferimento delle funzioni

Al fine di assicurare una gestione realmente efficace ed efficiente, l’art. 14 del comma 29 del decreto legge 78/2010, dispone a carico degli Enti locali un doppio divieto di sovrapposizione tra le gestioni associate:

- la medesima funzione non potrà essere svolta da più di una forma associativa;
- la funzione gestita in forma associata non può essere parzialmente gestita dal singolo Comune.

Ne consegue l’obbligo, per ogni funzione, di unificare tutti i procedimenti amministrativi, le competenze politiche e gestionali, le strutture organizzative, le risorse umane e finanziarie, nonché le relative responsabilità.

Principio di integralità delle funzioni conferite

Comporta l’unificazione obbligatoria di:

Servizi
Procedimenti
Competenze
Strutture organizzative
Risorse umane e finanziarie
Responsabilità

Ulteriori funzioni o servizi da esercitare in forma associata

Gli ulteriori obblighi di gestione in forma associata di funzioni, previsti nelle norme, riguardano

- a) **le attività, necessarie per la gestione delle funzioni riconducibili, alla ICT** ; il comma 1, lettera b) dell’art.19 dispone che “se l’esercizio delle funzioni fondamentali è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica”.
- b) **la stazione unica appaltante, da accentrare, per i Comuni al disotto dei 5000 ab.** secondo lo schema della centrale unica di committenza (articolo 33 del Dlgs 163/2006) dal **1° aprile 2013**. L’obbligo riguarda solo le procedure di gara; ogni ente rimane responsabile delle fasi a monte (programmazione) e a valle (esecuzione) e provvede autonomamente agli affidamenti diretti nei casi consentiti (si veda Corte dei conti sezione Piemonte, parere n. 271/2012).

⁷ IL GOVERNO LOCALE VERSO IL “QUARTO” DECENTRAMENTO di Marco ORLANDO

Subentro nelle funzioni e nei servizi già esercitati in forma associata

Lo schema guida di Statuto prevede la possibilità del subentro dell'Unione per i servizi già esercitati in forma associata dalle sopresse Comunità Montana sulla base di convenzioni sottoscritte con i comuni.

L'Unione subentra nella gestione senza soluzioni di continuità e, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la corretta gestione degli uffici, dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti, si attiene alle modalità di esercizio indicate negli atti convenzionali nei quali è subentrata.

Tali convenzioni saranno progressivamente modificate e/o integrate per adeguarle alle modalità gestionali dell'Unione e per le eventuali nuove adesioni di altri Comuni.


N.B.

Relativamente alle funzioni da gestire congiuntamente mediante l'Unione, lo schema di Statuto allegato, considerata la necessità di prevedere la possibilità di adesioni differenziate tra comune e comune, al comma 1 dell'art. 7 stabilisce che le funzioni e servizi comunali da esercitare in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, sono indicati nello specifico allegato alla deliberazione di consiglio comunale di approvazione dello Statuto precisando altresì che :
"L'allegato "1" individua, separatamente, le gestioni ad adesione obbligatoria da parte di alcuni/tutti i Comuni, le gestioni ad adesione facoltativa e, per ciascun comune e per ogni funzione o servizio conferito la relativa tempistica. Lo stesso allegato individua inoltre i servizi già esercitati in forma associata dalla/e Comunità Montana/e [] sulla base delle convenzioni sottoscritte con i comuni in cui l'Unione subentra."

REGIONE BASILICATA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo



Allegato A

Schema di Statuto di Unione di comuni

(LEGGE REGIONALE 8 agosto 2012, n. 16 art. 36 comma 5)

INDICE

TITOLO I	PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI
Art. 1.	Costituzione e scopo dell'Unione
Art. 2.	Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone e albo pretorio
Art. 3.	Finalità e compiti dell'Unione
Art. 4.	Funzioni di programmazione
Art. 5.	Cooperazione rafforzata
Art. 6.	Servizi di prossimità
TITOLO II	FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE
Art. 7.	Funzioni dei Comuni esercitate dall'Unione
Art. 8.	Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti
Art. 9.	Funzioni e servizi esercitati per comuni non partecipanti all'Unione
Art. 10.	Modalità di conferimento delle competenze all'Unione
Art. 11.	Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti
Art. 12.	Modalità di ripartizione spese ed entrate
TITOLO III	ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
Capo I	Norme generali
Art. 13.	Organi di governo dell'Unione
Art. 14.	Incompatibilità dei componenti degli organi di Governo
Art. 15.	Dimissioni dei componenti degli organi di Governo
Capo II	Il Consiglio dell'Unione
Art. 16.	Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione
Art. 17.	Competenze del Consiglio
Art. 18.	Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 19.	Decadenza e dimissione dei Consiglieri
Art. 20.	Disposizioni sulla rappresentanza di genere
Art. 21.	Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
Art. 22.	Sedute e deliberazioni del Consiglio
Capo III	Il Presidente dell'Unione
Art. 23.	Elezione del Presidente dell'Unione
Art. 24.	Funzioni e competenze del Presidente
Art. 25.	Durata in carica e cessazione dalla carica del Presidente
Art. 26.	Vicepresidente dell'Unione
Capo IV	La Giunta dell'Unione
Art. 27.	Composizione della Giunta dell'Unione
Art. 28.	Competenza
Art. 29.	Funzionamento
Capo V	Maggioranze speciali richieste agli organi collegiali
Art. 30.	Particolari casi di maggioranze speciali richieste per le deliberazioni degli organi collegiali
TITOLO IV	ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Art. 31.	Principi generali
Art. 32.	Principi generali di organizzazione
Art. 33.	Principi generali in materia di personale
Art. 34.	Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 35.	Controllo interno
Art. 36.	Il Personale
Art. 37.	Il Segretario
TITOLO V	GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'
Art. 38.	Principi generali
Art. 39.	Finanze dell'Unione
Art. 40.	Modalità di determinazione e ripartizione delle spese
Art. 41.	Responsabilità economico-patrimoniale di comuni inadempienti
Art. 42.	Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 43.	Controllo di gestione
Art. 44.	Risultati della gestione
Art. 45.	Revisore dei conti
Art. 46.	Affidamento del servizio di tesoreria
Art. 47.	Patrimonio
Art. 48.	Attività contrattuale
TITOLO VI	DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO
Art. 49.	Durata dell'Unione
Art. 50.	Scioglimento dell'Unione
Art. 51.	Recesso dall'Unione di uno o più Comuni
Art. 52.	Esclusione di un Comune dall'Unione
Art. 53.	Recesso dalle Funzioni
Art. 54.	Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione
Art. 55.	Adesione di nuovi Comuni all'Unione
TITOLO VII	TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE
Art. 56.	Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione
Art. 57.	Accesso agli atti
Art. 58.	Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini
Art. 59.	Partecipazione e tutela degli utenti
TITOLO VIII	NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 60.	Prima costituzione degli Organi dell'Unione
Art. 61.	Disposizioni transitorie
Art. 62.	Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Art. 63.	Norma finale

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "TUEL", si è costituita in data [] l'Unione di Comuni denominata [], di seguito sinteticamente indicata come "Unione", cui partecipano i comuni di [], [], [], [] ;
2. L'Unione [] è Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'Unione, in attuazione dell'art. 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
3. L'Unione è costituita in prevalenza da comuni montani ([], [], [], []) e pertanto, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D. Lgs. 267/00⁸, assume la denominazione di **Unione di comuni montani** e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
4. L'Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di contribuire a realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. *Trattandosi prevalentemente di Comuni montani pone altresì particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del territorio, proseguendo, nello spirito della naturale evoluzione istituzionale dell'esperienza maturata con le Comunità Montane, l'opera delle disciolte/e Comunità Montana/e del [], []*.
5. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni. Esercita altresì le funzioni delegate ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Basilicata, nonché tutte le ulteriori funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 241/1990⁹. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
6. L'Unione sulla base di quanto previsto dalla legislazione regionale rappresenta l'evoluzione istituzionale delle sopresse Comunità Montane e delle Aree Programma, delle quali eredita il ruolo, le funzioni e le strategie.

Testo alternativo del comma 6

L'Unione sulla base di quanto previsto dalla legislazione regionale costituisce un *sub ambito* omogeneo dell'Area Programma [] per l'esercizio associato delle funzioni comunali secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13 della Convenzione Quadro per l'istituzione dell'Area Programma.(*)

⁸ Art. 32 comma 1 del D.Lgs. 267/00 – omissis "Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani."

⁹ Art. 15 Legge 241/90 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) -

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

(*) Articolo 13 - Convenzione quadro per l'istituzione della "Area Programma []" ex art. 23 della L. R. n. 33 del 2010

2. La Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma [], ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L. R. n. 33/2010 ed entro il termine in esso previsto, concorre alla definizione della delimitazione geografica dell'insieme dei comuni, intesi come "sub ambiti" dell'Area Programma, tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 26 – 31 del D. L. n. 78 del 31 maggio 2010 e con le modalità previste dal succitato art. 24 della L. R. 33/2010.

3. L'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni nei "sub Ambiti" dell'Area Programma [], potrà essere svolto, oltre che attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. nr. 267/2000, anche attraverso la forma di collaborazione più stabile e strutturata dell'Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. .

Art. 2 DENOMINAZIONE, TERRITORIO, SEDE, STEMMA, GONFALONE E ALBO PRETORIO

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione dei Comuni (Montani) de- []". Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
2. L'Unione ha sede legale e amministrativa *pro-tempore* a [] in via [] e può averla anche in un altro dei Comuni dell'Unione.
3. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede dell'Ente oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi in luoghi diversi.
4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.¹⁰
5. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Unione dei Comuni (Montani) de- []". Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.
6. L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del Consiglio.
7. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
8. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line, istituito anche ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, necessario per la pubblicazione degli atti ed avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 3 FINALITÀ, COMPITI E PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Unione dei Comuni (montani) del/la [] è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato ai successivi articoli. A tal fine essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico 267/2000 e s.m.i. e delle leggi regionali in materia.
2. **Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali**, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
3. L'Unione, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di :
 - **pari opportunità**, *garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni;*
 - **efficienza e contenimento dei costi**, *ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;*
 - **efficacia**, *aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi;*
 - **semplificazione e trasparenza** dell'attività amministrativa
 - **sviluppo di politiche integrate unitarie**, *per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;*

¹⁰ *Modello di riferimento* - L'Unione può assumere come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono decentrati sul territorio a livello comunale. Gli sportelli al pubblico istituiti presso ciascun ente rappresentano, in questo modello, l'interfaccia a cui i cittadini potranno rivolgersi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per le procedure rientranti nella competenza dell'Unione. In tal senso l'Unione può organizzarsi su uno o più poli operativi in base a valutazioni di economicità e integrazione dei ruoli, ponendo l'obiettivo di una progressiva specializzazione degli addetti, attraverso la quale incrementare la qualità e l'efficacia delle prestazioni al pubblico. Il modello, per funzionare deve essere supportato dall'utilizzazione delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi ed i cittadini.

(N.B. tra i servizi interni da associare obbligatoriamente, vi sono le attività, necessarie per la gestione delle funzioni riconducibili, alla ICT. Il comma 1, lettera b) dell'Art. 19 del d.l. 95/2012 dispone che "se l'esercizio delle funzioni fondamentali è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica").

- **adeguatezza dimensionale** per essere ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia e per affrontare e gestire risposte sempre più complesse ai difficili problemi di ordine ambientale, economico e sociale;
 - **valorizzazione e sviluppo professionale** delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità disponibili.
4. L'Unione costituisce l'evoluzione istituzionale delle soppresse comunità montane delle quali eredita il ruolo e le funzioni e rappresenta pertanto un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane di Basilicata.
5. L'Unione si pone altresì le seguenti finalità strategiche:
- **promuovere**, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e crescita socioeconomica, cercando di ridurre le differenze socioeconomiche esistenti all'interno del proprio territorio;
 - **fornire** alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio, comprese quelle derivanti dall'ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il territorio dei Comuni, dalla marginalità territoriale e dalle differenze socioeconomiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio;
 - **cooperare** con altre Amministrazioni locali, anche non appartenenti al proprio territorio ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni;
 - **valorizzare e tutelare** tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
 - **promuovere** attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;
 - **favorire** la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
 - **promuovere** la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 4 FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

1. L'Unione rappresenta il luogo nel quale svolgere in modo coordinato la funzione di programmazione e di rappresentanza politica del territorio nella definizione, implementazione ed attuazione delle politiche regionali a proiezione a scala territoriale in materia di:
- a. assetto e governo del territorio;
 - b. tutela e valorizzazione ambientale;
 - c. sviluppo economico;
 - d. tutela e valorizzazione dei beni culturali;
 - e. servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità;
 - f. servizi scolastici e formativi;
 - g. trasporti locali

Testo alternativo del comma 1

L'Unione costituisce, nell'ambito del modello di governance Regionale delle Aree Programma ex art. 23 della L. R. n. 33 del 2010, **riferimento istituzionale** per la funzione di programmazione e **riferimento gestionale** per l'attuazione delle politiche territoriali negli ambiti di operatività di cui all'art. 3 della Convenzione Quadro per l'istituzione dell'Area Programma :

- a. assetto e governo del territorio;
- b. tutela e valorizzazione ambientale;
- c. sviluppo economico;
- d. tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- e. servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità;
- f. servizi scolastici e formativi;
- g. trasporti locali

2. L'Unione, per realizzare i propri scopi, adotta ed assume come riferimento i metodi e gli strumenti della programmazione, quali:
 - il **Piano strategico dell'Unione** che ha valenza di "Piano generale di sviluppo" (art. 165 comma 7 del TUEL) sia dell'Unione che dei singoli Comuni;
 - i **progetti/programmi** integrati territoriali elaborati dall'Unione in attuazione del Piano strategico;
3. L'Unione, nella preparazione dei piani e dei programmi:
 - assicura la loro coerenza con le indicazioni dei programmi regionali e provinciali e le indicazioni urbanistiche dei Piani strutturali dei Comuni e del Piano territoriale di coordinamento di competenza dell'Amministrazione Provinciale;
 - adotta il metodo della consultazione e della partecipazione allargata a tutte le istanze locali, pubbliche e private e ai singoli cittadini.
4. L'Unione, tiene altresì conto:
 - dei dati conoscitivi della realtà economico-sociale della zona;
 - delle indicazioni degli enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti.

Art. 5 Cooperazione rafforzata

1. La cooperazione rafforzata si esplica attraverso:
 - a. la possibilità di organizzare gli assetti interni e funzionali per **sottoinsiemi autonomi** nell'ambito di servizi svolti per tutti i comuni aderenti all'Unione, tenuto conto che, per alcuni settori operativi, la **dimensione ottimale** di esercizio può risultare inferiore rispetto al livello territoriale dell'Area Programma ;

Testo alternativo della lett. a) del comma 1

 - a. la possibilità di organizzare gli assetti interni e funzionali per **sottoinsiemi autonomi** nell'ambito di servizi svolti per tutti i comuni aderenti all'Unione, tenuto conto che, per alcuni settori operativi, la **dimensione ottimale** di esercizio può risultare inferiore rispetto al livello territoriale dell'Unione;

 - b. la possibilità di fornire maggiore livello di servizio agli enti che lo richiedono e conferiscono maggiori risorse;
 - c. la possibilità di esercitare ulteriori funzioni in forma associata, anche relativamente ad un sottoinsieme di enti sottoscrittori.
2. In ogni caso, rimangono unici e non frazionati i livelli apicali dell'Unione e le dotazioni economiche e patrimoniali.

Art. 6 Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziani e disabili nell'accesso ai servizi.
2. L'Unione sviluppa forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità, caratterizzate da sportelli di accesso integrati e multifunzionali, collegati alla rete telematica dei comuni e della Regione Basilicata, resi operativi anche con il contributo delle organizzazioni del terzo Settore.
3. L'Unione approva il programma delle iniziative nonché la relazione sul loro stato di attuazione.

TITOLO II - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 7 Funzioni dei Comuni esercitate dall'Unione

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni ed i servizi comunali conferiti indicati nell'allegato "██████" della deliberazione comunale di approvazione del presente Statuto, del quale **non costituisce** parte integrante e sostanziale. L'allegato "██████" individua, separatamente, le gestioni ad **adesione obbligatoria** da parte di **alcuni/tutti** i Comuni, le **gestioni ad adesione facoltativa** e, per ciascun comune e per ogni funzione o servizio conferito la relativa tempistica. Lo stesso allegato individua inoltre i servizi già esercitati in forma associata dalla/e Comunità Montana/e ██████ sulla base delle convenzioni sottoscritte con i comuni in cui l'Unione **subentra**.
2. Tra le gestioni ad **adesione obbligatoria** saranno ricomprese le "**funzioni fondamentali**", di cui all'articolo 19, comma 1, del d.l. n. 97/2012 convertito in Legge n. 135/2012¹¹, da *esercitare obbligatoriamente in forma associata* da parte dei comuni con popolazione al disotto dei limiti ai quali la medesima Legge fa riferimento. Fino a diversa disciplina statale o regionale della loro classificazione, ove nello statuto si fa riferimento a "**funzioni fondamentali**" si intende riferirsi a specificazioni puntuali del loro contenuto rinvenibile in leggi vigenti o, in mancanza, alla ricognizione dei procedimenti, dei servizi e delle attività effettuata con specifici provvedimenti regionali o attraverso la regolamentazione interna dell'Unione.
3. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei in modo da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. I contenuti delle funzioni e dei servizi comunali conferiti di cui ai precedenti commi del presente articolo, i procedimenti, i servizi e le attività che vi fanno capo, di norma, sono definiti dalla legge e dai regolamenti dello Stato e della Regione; i regolamenti dell'Unione provvederanno alle opportune specificazioni al fine di individuare con certezza tutte le competenze oggetto di conferimento. Disposizioni legislative successive che dispongano una diversa aggregazione degli ambiti funzionali e/o una diversa denominazione non comportano necessariamente la modifica dello statuto; l'organo esecutivo è autorizzato a definire una ricomposizione delle funzioni associate sulla base del loro contenuto definito dalle nuove norme e ad assumere gli opportuni atti organizzativi.
4. L'effettivo esercizio di ogni ambito di funzioni indicate ai commi precedenti, o di articolazioni interne dello stesso, ove non già in essere a seguito di convenzioni stipulate con la disciolta Comunità Montana ██████, è deciso sulla base di un **progetto gestionale**, approvato a maggioranza assoluta dall'organo esecutivo dell'Unione, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata. La data di avvio della gestione da parte dell'Unione è indicata con Decreto del Presidente dell'Unione, che individua anche il responsabile e da atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.
5. Qualora le modalità di esercizio associato, individuate dal progetto gestionale di cui al comma 4, in relazione al contenuto delle funzioni trasferite dal Comune all'Unione, richiedano il trasferimento in capo al Presidente dell'Unione di funzioni che la Legge attribuisce espressamente al Sindaco, in particolare per le funzioni indicate ai commi 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 50 e all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quest'ultimo provvede, ove ricorra il caso previa intesa con il Ministero competente, a delegare con proprio atto le competenze relative alle funzioni in questione.
6. Per le funzioni e i servizi riportate nell'allegato ██████, già esercitati in forma associata dalla Comunità Montana ██████ sulla base di convenzioni sottoscritte con i comuni, l'Unione subentra nella gestione senza soluzioni di

¹¹

art. 14, comma 30, d.l. n. 78 del 2010, come convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e ulteriormente modificato dall'art.19 comma 1 del d. l. 97/2012 (legge 7 agosto 2012, n.135 - spending review)

Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale».

continuità e, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la corretta gestione degli uffici, dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti, si attiene alle modalità di esercizio indicate negli atti convenzionali nei quali è subentrata. Tali convenzioni saranno progressivamente modificate e/o integrate per adeguarle alle modalità gestionali dell'**Unione** e per le eventuali nuove adesioni di altri Comuni.

7. Nel tenere ferme le scadenze prioritarie indicate dalla Legge per i Comuni obbligati all'esercizio associato di **funzioni fondamentali**, i progetti gestionali, di cui al comma 4, possono prevedere per i Comuni ad adesione volontaria, tempi diversi e/o il conferimento di parte soltanto dei servizi che costituiscono il contenuto di ogni ambito di funzioni, purché sia rispettato il principio di ricomposizione unitaria delle competenze relative ad ogni servizio e sia possibile una gestione economicamente efficiente delle risorse e una funzionalità dei servizi adeguata alle esigenze di tutti i Comuni e dell'**Unione**.

Art. 8 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

1. Salvo diverse disposizioni di legge, tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono conferire all'**Unione**, con specifica convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'**Unione**, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere. Di norma, la convenzione da approvare è accompagnata dal **progetto gestionale**, di cui al comma 4 dell'articolo 7 e, a seguito della stipulazione, il Presidente dell'Unione le dà esecuzione con il decreto di cui al medesimo comma.
2. Con apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare, *ai sensi del comma 5 bis dell'art. 32 del D. Lgs 267/2000¹²*, le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati.
3. L'esercizio associato delle funzioni comunali di cui al comma 1 è effettuato mediante delega all'**Unione** delle competenze decisionali e amministrative o mediante la costituzione presso la stessa di un ufficio comune competente per la gestione in luogo degli uffici comunali.
4. Nel caso di esercizio associato di funzioni mediante delega, totale o parziale, di competenze decisionali di indirizzo e di controllo, l'atto esplicita chiaramente la volontà di delegare al corrispondente organo dell'Unione tali competenze relative alla funzione associata.

Art. 9 Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'**Unione** può esercitare le funzioni ed i servizi indicati dagli articoli precedenti anche per conto di Comuni non partecipanti all'**Unione**, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'**Unione** e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'**Unione** ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'**Unione** se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti e se tra questi esprimono voto favorevole i rappresentanti della maggioranza dei Comuni membri che già hanno conferito tale funzione all'Unione.
2. L'**Unione** accetta di esercitare le funzioni di cui al comma 1 quando già le sono state affidate da almeno due Comuni costituenti.
3. All'organo esecutivo dell'**Unione** è invitato a partecipare a titolo consultivo anche il Sindaco del Comune affidante, o un suo delegato, per le sole decisioni che riguardano la gestione associata convenzionata. L'organo esecutivo, ove del caso, dà conto del parere espresso dal rappresentate del Comune non facente parte dell'Unione.
4. La convenzione deve indicare:
 - a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;
 - b) Il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;
 - c) Le modalità di utilizzazione delle risorse destinate dal Comune alla gestione, mediante trasferimento al bilancio dell'Unione o assegnazione da parte della Giunta comunale al responsabile gestionale con accertamento/impegno diretto sul bilancio comunale;
 - d) Le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;

¹² *Art. 32 comma 5-bis del D.Lgs. 267/00* - Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (*comma introdotto dall'art. 2, comma 6, decreto-legge n. 179 del 2012*)

- e) I trasferimenti di personale e di beni strumentali;
- f) La durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;
- g) La competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;
- h) Il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

Art. 10 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento, delle funzioni e servizi di cui agli articoli 7 e 8 si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - le modalità di recesso.
2. All'atto dell'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione, sulla base del **progetto gestionale**, di cui all'art. 7 comma 4, predisposto ed approvato dall'organo esecutivo, effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.
3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

Art. 11 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

eventuale testo aggiuntivo

mediante affidamento, con apposita convenzione finalizzata alla gestione in forma associata di servizi, ad un'altra Unione di Comuni dell'Area Programma _____ o ad uno dei Comuni della stessa Area Programma, anche non facente parte dell'Unione.

2. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.
3. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti dall'Unione:
 - **in economia**, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
 - **mediante affidamento a terzi** con procedure di evidenza pubblica, in base alle procedure previste dal Codice degli appalti e dei regolamenti;
 - **mediante affidamento diretto** con apposita convenzione ad uno dei Comuni dell'Unione;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;
4. Dalla data stabilita per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adottano atti in difformità. Salva diversa previsione, i procedimenti relativi a istanze presentate prima del termine da cui decorre l'esercizio da parte dell'Unione sono conclusi dal Comune; il Sindaco può, previo accordo con gli altri Sindaci, incaricare il responsabile dell'Unione per l'adozione dei relativi atti gestionali.
5. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, unitamente alle risorse economiche, o comunque mediante comando o distacco.

Art. 12 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese relative alle funzioni e ai servizi comunali affidati all'**Unione** sono ripartite tra i Comuni affidatari, nel rispetto dei criteri statutari, sulla base di parametri definiti ed approvati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'**Unione** alla quale gli enti si attengono per l'allocazione nei rispettivi bilanci. Nell'individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi e di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'**Unione**. Queste ultime sono attribuite ad ogni funzione o servizio proporzionalmente all'incidenza che le relative spese dirette hanno nell'economia generale dell'**Unione**.
2. Le residue spese generali di funzionamento dell'Unione, non coperte da entrate derivanti dalle funzioni comunque esercitate o dai servizi espletati, troveranno copertura nel bilancio dell'**Unione** con le modalità e i criteri stabiliti dall'organo esecutivo.
3. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.
4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'**Unione** e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
5. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'**Unione**, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la relativa convenzione.

eventuale articolo aggiuntivo

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Oltre al subentro nelle funzioni e i servizi riportati nell'allegato [REDACTED], già esercitati in forma associata dalla Comunità Montana [REDACTED] sulla base di convenzioni sottoscritte con i comuni, l'**Unione potrà** esercitare, previo provvedimento legislativo Regionale, le funzioni regionali già conferite alla Comunità Montana e all'Area Programma(?):
 - a. *Legge regionale 26 novembre 2011 n. 43 - "Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati" - Delega in materia di rilascio dei tesserini di permesso alla raccolta, organizzazione di corsi e realizzazione di iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla conoscenza dei funghi epigei spontanei o finanziamento di tali manifestazioni ad associazioni micologiche e naturalistiche.*
 - b. *Legge regionale 27 marzo 1995 n. 35 - "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi" - Delega delle funzioni amministrative in ordine alla gestione della commissione di esame di idoneità per la raccolta e rilascio del tesserino.*
 - c. *Legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 - "Norme in materia forestale" : Forestazione e Taglio Boschi (????)*
2. La modifica della disciplina regionale non comporta necessariamente la modifica del presente statuto.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Norme generali

Art. 13 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'**Unione**: il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Gli organi dell'**Unione** sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.¹³ Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti il rimborso delle spese degli amministratori locali.
3. Gli organi dell'**Unione** hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
4. Può essere nominato **Presidente** dell'**Unione** esclusivamente chi ricopre la carica di **Sindaco** di uno dei Comuni dell'**Unione**.
5. Possono far parte della **Giunta** esclusivamente i componenti dell'esecutivo dei Comuni dell'**Unione**.
6. Il **Consiglio** è composto esclusivamente dai consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'**Unione** tra i propri componenti.
7. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta all'**Unione**.
8. I Componenti degli Organi dell'**Unione** cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.
9. Agli organi dell'**Unione** e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico, di incompatibilità e responsabilità stabilite dalla Legge per gli organi degli enti locali.

Art. 14 Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'**Unione** i sindaci o consiglieri dei comuni associati all'**Unione** che:
 - siano dipendenti dell'**Unione**, salvo che posti in aspettativa non retribuita;
 - si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del **TUEL** nei confronti dell'**Unione**, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di Sindaco o di consigliere comunale.
2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'**Unione** provvede ai sensi dell'articolo 69 del **TUEL**. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'**Unione**, il Presidente decade dalla carica.

Art. 15 Dimissioni dei componenti degli organi di governo

1. Le dimissioni volontarie da Presidente dell'**Unione** o da consigliere dell'**Unione**, indirizzate rispettivamente alla Giunta o al Consiglio, devono essere presentate personalmente o per il tramite del segretario generale del comune di appartenenza. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Capo II– Il Consiglio dell'Unione

Art. 16 Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione

1. Il mandato amministrativo ordinario del Consiglio è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi del Consiglio, successivi al rinnovo di almeno la metà dei Consigli Comunali.

¹³ *Art. 32 comma 3 del D. Lgs. 267/00 – “Gli organi dell'unione, presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la Giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.”*

2. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da **X** componenti dei consigli comunali. I **X+1** componenti del Consiglio sono ripartiti secondo il seguente prospetto:

N° di componenti il Consiglio dell'Unione ¹⁴				
N°	COMUNE	N° abitanti	N. Consiglieri	
			di maggioranza	di minoranza
1	XXX	00.000	0	0
2	YYYY	00.000	0	0
3	ZZZZ	00.000	0	0
4	WWWW	00.000	0	0
5	HHHH	00.000	0	0
n° abitanti dell'Unione		00.000	00 (= X + 1 presidente)	

3. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i propri rappresentanti per singolo Comune con il sistema del voto limitato, in modo da garantire che uno dei componenti eletti rappresenti la minoranza consiliare ed i restanti la maggioranza consiliare. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. La prima elezione dei membri del Consiglio dell'Unione, da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro dieci giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.
2. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità.
3. In deroga a quanto previsto all'art. 13 comma 7 del presente statuto, in caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali.
4. Decorso il termine di cui al comma 2, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché, ove necessario a raggiungere il n. previsto di consiglieri del Comune, il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente *tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente dell'assemblea dell'Unione il consigliere più anziano/giovane di età.*
5. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo commissario.
6. In via generale ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.
7. I consigli comunali possono sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

¹⁴ Art. 32 comma 3 del D. Lgs. 267/00 – ".....Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune."

N. di Consiglieri e componenti delle giunte comunali in rapporto alla popolazione (escluso il Sindaco)

	RINNOVI DAL 2011		RINNOVI DAL 2012	
	Legge finanziaria per il 2010 come modificata dalla legge n. 42/2010		Legge n. 138/2011	
	Consiglio	Giunta	Consiglio	Giunta
Popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	7		
Popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	5		
Popolazione superiore a 5.000 abitanti			10	4
Popolazione superiore a 3.000 abitanti	12	4	7	3
Popolazione superiore a 1.000 abitanti	9	3	6	2
Popolazione altri comuni			6	0

Art. 17 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'**Unione**. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Le singole convenzioni di conferimento delle funzioni e dei servizi disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'**Unione** e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.
2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via d'urgenza.
3. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'**Unione**.

Si può prevedere la figura del Presidente del Consiglio dell'Unione

Presidenza del Consiglio

1. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo aver preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:
 - a. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
 - b. vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
 - c. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere.
 - d. convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento di cui all'art. 16, le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.
4. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, in caso di trattazione di tematiche che coinvolgano anche la competenza programmatica e di indirizzo consiliare, può essere invitato a presenziare alle sedute della Giunta dell'Unione. Non concorre a determinare il numero legale per la validità della seduta.

Art. 18 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera **Unione** ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'**Unione** dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 19 comma 2 del presente Statuto.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente dell'**Unione**, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 19 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 20 Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.
2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel Consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il Consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.
3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale.

Art. 21 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'amministrazione la cui presidenza è affidata a consiglieri di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni.

Art. 22 Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute successive a quella di insediamento, sono convocate dal Presidente con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
2. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Da adeguare in caso di presenza del Presidente del Consiglio dell'Unione

Comma 1 - Le sedute successive a quella di insediamento sono convocate dal Presidente del Consiglio con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.

Comma 4 - Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio

Si può prevedere la costituzione dei gruppi consiliari**Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.
2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.
3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.
4. Il regolamento del Consiglio dell'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.
5. Ai capigruppo consiliari viene data tempestiva notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni adottate dall'organo esecutivo, con il relativo elenco o con l'indicazione del sito informatico nel quale sono reperibili, e delle decisioni di annullamento da parte di organi amministrativi preposti al controllo.

Capo III – Il Presidente dell'Unione**Art. 23 Elezione del Presidente dell'Unione**

1. La prima seduta del Consiglio dell'**Unione** viene convocata dal Presidente pro – tempore (*Sindaco del Comune sede dell'Unione o Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti*) entro quindici giorni dall'insediamento del Consiglio dell'Unione dichiarato dal Sindaco medesimo, a seguito della elezione dei consiglieri da parte dei Consigli Comunali.
2. In tale seduta il Consiglio dell'**Unione** elegge a maggioranza assoluta il **Presidente** dell'Unione tra i **Sindaci** dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti.

Art. 24 Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'**Unione** dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
 - a. rappresenta l'**Unione** e presiede la Giunta;
 - b. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'**Unione**, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle **Unioni** comunali;
 - c. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'**Unione** e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - d. provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'**Unione** presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - e. provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del segretario dell'**Unione**;
 - f. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio. Entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.

Art. 25 Durata in carica e cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente dura in carica per un periodo non superiore al mandato stabilito ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del presente Statuto.

Testi alternativi

Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio, ogni **due** anni, a rotazione tra i sindaci dei Comuni associati.

.....

2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione; le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere; la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

Art. 26 Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente, viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente, più giovane di età.

Si può prevedere l'Ufficio di Presidenza**Ufficio di Presidenza**

1. E' istituito, un ufficio di Presidenza quale organismo di supporto al Presidente dell'Unione, sulle principali problematiche relative alle funzioni ed ai servizi conferiti o da conferire all'Unione. In particolare tale organismo concorre ad elaborare i necessari indirizzi al fine di realizzare il raccordo fra l'attività della Giunta dell'Unione e delle Giunte dei comuni aderenti.
2. L'ufficio di Presidenza è costituito con atto del Presidente dell'Unione ed è composto dal Presidente e dal Vicepresidente dell'Unione, dal componente della Giunta delegato per la materia di volta in volta trattata, nonché da tre a cinque componenti individuati dal Presidente dell'Unione, sentiti i Sindaci, fra i componenti delle Giunte dei Comuni aderenti all'Unione.
3. L'ufficio di Presidenza é convocato dal Presidente dell'Unione o dai componenti della Giunta dell'Unione delegati per materia, per iniziativa propria o su richiesta di almeno tre componenti.
4. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che non ne facciano già parte in qualità di membri, possono presenziare alle adunanze del Consiglio e della Giunta dell'Unione, con diritto di intervento. Essi non concorrono a determinare il numero legale per la validità delle relative sedute.
5. Le convocazioni delle riunioni delle sedute del Consiglio e della Giunta dell'Unione, vengono comunicate all'Ufficio di Presidenza

Capo IV La Giunta dell'Unione

Art. 27 Composizione e nomina della Giunta

1. L'organo esecutivo di governo dell'**Unione** è la Giunta esecutiva, composta dal Presidente e da ¹⁵ componenti eletti dal Consiglio all'interno degli esecutivi dei Comuni dell'**Unione**. La designazione dei membri della Giunta compete ai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Consiglio dell'**Unione** elegge la Giunta esecutiva o nella prima riunione in cui viene nominato il Presidente o al più tardi nella riunione, da svolgersi entro i 60 giorni successivi alla nomina, in cui il Presidente dà comunicazione al Consiglio della proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo. L'elezione, se svolta nella prima riunione, avviene con votazione separata da quella del Presidente; in ogni caso le modalità di elezione sono le stesse per l'elezione di quest'ultimo.

1° Formula alternativa

Comma 1 - L'organo esecutivo di governo dell'**Unione** è la Giunta esecutiva, composta dal Presidente e da ¹ componenti eletti dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni dell'**Unione**.

2° Formula alternativa

Comma 1 e comma 2 - L'organo esecutivo di governo dell'**Unione** è la Giunta esecutiva, composta dal Presidente e da componenti, scelti all'interno degli esecutivi dei Comuni dell'**Unione**, e nominati dal Presidente dell'**Unione** su indicazione dei Sindaci dei Comuni che costituiscono l'Unione e ne dà comunicazione al Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla nomina. In ipotesi di mancata indicazione provvede in ogni caso il Presidente. Il Presidente può revocare un assessore, con le procedure previste per la revoca dei componenti delle giunte comunali.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade. Sino all'elezione del nuovo presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del presidente sono svolte dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni o di decadenza di un assessore, il Presidente provvede alla surroga con un rappresentante dello stesso Comune del dimissionario.

L'incarico di assessore dell'Unione è incompatibile con quello di consigliere dell'Unione.

3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, in ogni caso, al venir meno della carica di Sindaco o assessore del Comune.
4. Nel caso di scioglimento, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, del Consiglio del Comune cui appartiene uno dei componenti della Giunta esecutiva dell'Unione, quest'ultima è integrata dal Commissario governativo.
5. La Giunta rimane in carica per un periodo di cinque anni, fatte salve le disposizioni di cui ai Commi successivi.
6. Ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'art. 25 la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 28 Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'**Unione** ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al Consiglio o al presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.

¹⁵ Vedi nota 6

3. La Giunta compie tutti gli atti che il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.
4. In particolare, la Giunta:
 - a. attua gli indirizzi del Consiglio;
 - b. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - c. riferisce al Consiglio sulla propria attività;
 - d. adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
 - e. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
 - f. competono in particolare alla Giunta:
 - l'adozione del Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni;
 - l'approvazione del progetto gestionale per l'effettivo esercizio dei servizi e delle funzioni conferite all'Unione;
 - g. con atti assunti dalla maggioranza assoluta dei componenti: delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate;
 - h. interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie;
 - i. delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera h) ed i), il Presidente dell'**Unione**, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.
6. La Giunta istituisce **conferenze settoriali**, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.
7. Il Presidente o gli assessori possono, previo parere conforme della Giunta, attribuire deleghe specifiche agli assessori dei Comuni dell'**Unione**. Gli assessori delegati partecipano alle Giunte e alle Assemblee dell'Unione, per la trattazione degli argomenti di competenza, senza diritto di voto e senza essere computati nel quorum richiesto per la validità della seduta e per la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione delle deliberazioni.
8. Le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza della Giunta dell'Unione e la competenza delle singole Giunte comunali nelle materie conferite.

Art. 29 Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Alle sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i segretari comunali, il Segretario.
4. Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.
7. Limitatamente all'approvazione della relazione di bilancio, la stessa si intende approvata quando ottenga il voto favorevole di 2/3 degli assessori assegnati. Qualora non venga raggiunto il suddetto quorum, è sufficiente la maggioranza di cui al comma 4. In tale ultimo caso la Giunta deve riunirsi entro tre giorni dalla seduta infruttuosa.
8. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
9. Le deliberazioni della Giunta vengono affisse presso l'albo pretorio on-line dell'Unione e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

Nel caso in cui l'Unione è costituita dalla trasformazione dell'Area Programma e per limiti numerici nella composizione della giunta non tutti i Sindaci siano rappresentati si può prevedere:

Giunta con funzioni di organismo zonale di programmazione

- 1.** La Giunta, integrata nella sua composizione dai Sindaci dei Comuni dell'Unione che non ne fanno parte, assume le funzioni di organo zonale di programmazione (Conferenza dell'Istruzione, Conferenza Educativa, Conferenza dei Sindaci dell'Area Programma, etc.), con tutte le relative incombenze e prerogative.
- 2.** La Giunta integrata è convocata dal Presidente e opera con norme dettate per l'ambito specifico di operatività.
- 3.** Le decisioni in qualità di organo zonale di programmazione assumono valore equivalente agli atti di programmazione dell'Unione e divengono esecutive con le medesime modalità.

Capo V - Maggioranze speciali richieste agli organi collegiali

Art. 30 – Particolari casi di maggioranze speciali richieste per le deliberazioni degli organi collegiali

- 1.** Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nei casi sotto individuati, sono validamente assunte con i quorum aggiuntivi (*oltre al quorum ordinario sempre richiesto*) rispettivamente indicati:
 - a. per gli atti concernenti le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 dello Statuto, nonché per le convenzioni inerenti l'assunzione di funzioni affidate da soggetti pubblici diversi dai Comuni dell'**Unione**: occorre il voto favorevole dei Consiglieri/assessori/Sindaci che, nei rispettivi organi, rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati;
 - b. per provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani: è richiesto il voto favorevole dei Consiglieri/assessori/Sindaci che, nei rispettivi organi, rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani;
 - c. per provvedimenti inerenti l'esercizio associato di funzioni fondamentali svolto dall'Unione esclusivamente in favore di comuni obbligati: è richiesto il voto favorevole dei Consiglieri/assessori/Sindaci che, nei rispettivi organi, rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni obbligati;
 - d. per gli atti fondamentali dell'ente e le norme di organizzazione degli uffici: è richiesto il voto favorevole dei Consiglieri/assessori/Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni;
- 2.** Si prescinde dalle maggioranze di cui al comma 1 nel caso in cui i sindaci dei comuni interessati risultino assenti ingiustificati alle riunioni degli organi collegiali.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 31 Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai Responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. L'assetto organizzativo dell'**Unione** è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:
 - a. il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;
 - b. la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.
6. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

Art. 32 Principi generali di organizzazione

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'Amministrazione.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità. A tale fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione, anche per periodi prefissati, nell'ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all'interno dell'ente, solo nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.
3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. In tale contesto i Responsabili dell'**Unione** possono esprimere pareri e compiere attività previste dalla legislazione nazionale statale o regionale, **anche per i singoli comuni**, quando la legislazione stabilisce anche implicitamente che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
5. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di organizzazione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 33 Principi generali in materia di personale

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.
2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

Art. 34 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle Leggi, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
3. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e di quelli desumibili dal presente Statuto.

Art. 35 Controllo interno

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'ente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, individua, oltre ai soggetti che devono effettuare i controlli più avanti indicati, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto e tutti gli altri documenti contabili e programmatici devono consentire una lettura per programmi e obiettivi che permetta altresì l'attuazione di tutte le forme di valutazione e controllo di seguito indicate:
 - a. controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la regolarità e la legalità dell'azione amministrativa;
 - b. controllo di gestione finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - c. valutazione della dirigenza finalizzato a confrontare, con periodicità almeno annuale, i risultati della gestione con gli obiettivi programmati delle direttive degli organi politici;
 - d. valutazione e controllo strategico finalizzati a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo e mirati a verificare l'effettiva attuazione.

Art. 36 Il Personale

1. Il personale dell'Unione è composto da:
 - a. dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
 - b. dipendenti a tempo indeterminato dalla soppressa Comunità Montana ;
 - c. dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti, ivi inclusi gli operai addetti alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e indeterminato, per la realizzazione in amministrazione diretta delle attività inerenti la gestione del patrimonio agricolo forestale dei comuni e della regione e le ulteriori funzioni e competenze di pertinenza dell'Unione.
2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in aree di attività. Per ogni area di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un Responsabile del Servizio. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali e gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 37 Il Segretario

1. L'Unione si avvale di norma di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti all'Unione, che mantiene, fatte salve diverse disposizioni legislative, entrambe le funzioni. Al Segretario dell'Unione può essere corrisposto un trattamento economico aggiuntivo nel rispetto di quanto prescritto dall'ordinamento.
2. Qualora non risulti possibile la nomina di un Segretario Comunale iscritto all'Albo, il Segretario è nominato in via transitoria, previa motivata delibera dell'organo esecutivo, tra il personale Dirigente o, in mancanza, tra i funzionari dell'Unione e/o dei Comuni aderenti, in possesso dei requisiti previsti per la figura del Segretario

Comunale. Al segretario non iscritto all'Albo vengono affidate le sole funzioni di verbalizzazione delle riunioni istituzionali.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti per la revoca del segretario comunale.
4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo specifica regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente affidi a un Dirigente i compiti di coordinamento operativo, fermo restando il coordinamento generale attribuito dalla legge al Segretario. Il Segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili.
 - b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione, ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.
6. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

Il Vice Segretario

1. Il Presidente nomina il Vice Segretario scegliendolo tra i funzionari ovvero tra il personale in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo.
2. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza, impedimento o vacanza

TITOLO V -

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 38 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 39 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
 - c. trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e. contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - f. trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
 - g. trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - h. rendite patrimoniali;
 - i. accensione di prestiti;
 - j. prestazioni per conto di terzi;
 - k. altri proventi o erogazioni.
3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestione associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:
 - a. alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
 - b. al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
 - c. alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.
4. L'Unione, entro il 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario provvede, con deliberazione della Giunta, assunta all'unanimità, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.
5. I comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

Art. 40 Modalità di determinazione e ripartizione delle spese

1. Ogni comune aderente all'Unione partecipa:
 - a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il comune partecipa;
 - b. alle spese per lo svolgimento delle funzioni cui eventualmente non partecipa, sulla base dei criteri perequativi stabiliti dalla Giunta dell'Unione e comunque in forme assolutamente complementari e residuali rispetto ai Comuni effettivamente partecipanti alle funzioni;
 - c. alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.
2. Le spese indirette (o generali) sono ripartite tra i comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio. In mancanza di analisi multifattoriale, i costi generali sono imputati alle singole funzioni in proporzione ai relativi volumi di attività in termini finanziari.
3. I parametri di ripartizione saranno individuati per ciascuna tipologia di servizi con specifico provvedimento del Consiglio dell'Unione.
4. E' sempre possibile per ciascun comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per il Comune stesso o per i cittadini residenti nel proprio territorio.

Art. 41 Responsabilità economico-patrimoniale di comuni inadempienti

5. Ogni comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal comune interessato.
6. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere entro un termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati

Art. 42 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto secondo i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico – finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale.
4. I documenti di cui ai precedenti commi sono accompagnati da un programma di mandato, predisposto dal Presidente e di validità pari alla durata del suo mandato, che riporta gli obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo, anche in rapporto a documenti esistenti di pianificazione strategica di cui all'art. 4 comma 2 dello statuto. Il programma di mandato viene aggiornato annualmente
5. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli Comunali.

Art. 43 Controllo di gestione

1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.
2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.

Art. 44 Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Responsabile di Posizione Organizzativa, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.
2. Non appena possibile e comunque entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

Art. 45 Revisore dei conti

1. Il Revisore viene designato secondo la legislazione vigente.
2. Competono al Revisore dei conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dall'albo dei revisori contabili è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 46 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 47 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'**Unione** è costituito:
 - a. da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
 - b. da attività finanziarie immobilizzate;
 - c. da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

Potrebbe aggiungersi:

1. Il patrimonio dell'Unione, sarà inizialmente costituito: a) dai beni mobili e immobili , b) dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi residuali facenti capo alla soppressa Comunità Montana _____, cui l'Unione subentra in attuazione delle disposizioni contenute nel relativo decreto di estinzione del Presidente della Giunta Regionale da adottare ai sensi del comma 8 dell'art. 23 della Legge Regionale n. 33/2010.

2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. L'**Unione**, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli enti.
4. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

Art. 48 Attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

TITOLO VI - DURATA, SCIoglimento E RECESSO

Art. 49 Durata dell'Unione

1. L'**Unione** è costituita a tempo indeterminato.

Art. 50 Scioglimento dell'Unione

1. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'**Unione**, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.
2. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra **Unione** e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'**Unione**, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione sottoscritta da tutti i comuni per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo, inclusa l'individuazione dei soggetti gestori dei procedimenti in corso.
3. I comuni che, per effetto delle leggi regionali e nazionali in materia sono obbligati all'esercizio associato di alcune funzioni e servizi dovranno provvedere agli adempimenti previsti dalla legge nel periodo intercorrente dalla deliberazione di scioglimento alla data fissata per lo scioglimento stesso.
4. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'**Unione** e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.
5. In caso di scioglimento, il personale comandato, distaccato e trasferito all'Unione da parte dei singoli comuni rientra nella dotazione organica dei comuni di provenienza, anche nel caso in cui i comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'**Unione**. Il personale delle ex Comunità Montane pervenuto dal ruolo speciale ad esaurimento istituito con DGR n. **1536** del 25/10/2011, ai sensi della Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 17, viene altresì ricollocato all'interno dei comuni aderenti sulla base del piano di ripartizione di cui all'art. 36 della Legge Regionale 8 agosto 2012, n. 16, o in ogni caso sulla di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli comuni e il personale ricollocato. In analogo modo si procede per il personale assunto direttamente dall'**Unione**. L'accordo deve essere concluso prima della data fissata per lo scioglimento dell'**Unione**; in assenza di tale accordo, non è possibile procedere allo scioglimento. Tali disposizioni valgono anche per il personale assunto a tempo determinato, fino allo spirare del termine previsto dal contratto.
6. In caso di scioglimento dell'**Unione** il patrimonio dell'**Unione** viene suddiviso tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato, con le modalità pratiche previste dalla convenzione di cui al comma 2.

Art. 51 Recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, approvato con le maggioranze e le procedure richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso ha effetto dal 1° giorno del mese successivo al decorso di 3 mesi dall'esecutività della delibera relativa.
3. Nel caso che il recesso di un comune dall'**Unione** sia dovuto all'adesione di quel comune ad un'altra **Unione** o alla costituzione di una nuova **Unione**, la data effettiva del recesso viene concordata tra l'**Unione** e il comune, con possibilità di anticipo dei termini di cui al comma precedente.
4. In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'**Unione**; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra **Unione** e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa.
5. Entro la data fissata per il recesso il comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione.
6. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso. L'**Unione** può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione all'unanimità della Giunta dell'**Unione**. Qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un ente, anche in momenti non contestuali, l'**Unione** ha facoltà di richiedere la

ricollocazione di una quota del personale assunto direttamente dall'Unione all'interno dei comuni recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione degli enti in fase di recesso.

7. Le modifiche da apportare allo Statuto a seguito dell'avvenuto recesso del singolo comune sono adottate a titolo ricognitivo dalla Giunta dell'**Unione**. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche apportate ai sensi del presente articolo è allegato il testo coordinato dello Statuto.

Art. 52 Esclusione di un comune dall'Unione

1. La proposta di esclusione di un comune aderente all'**Unione** può essere presentata da uno o più membri della Giunta solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Statuto e agli obblighi da esse derivanti ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolano il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'**Unione** o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici.
2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'**Unione** con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti della Giunta, che rappresentino almeno i 2/3 della popolazione dell'Unione, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.
3. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel comune che provvede per ultimo.
4. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.

Art. 53 Recesso dalle funzioni

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'**Unione**. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'**Unione**.
2. Il recesso da una data funzione può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
3. In ogni caso il recesso da una o più funzioni non implica necessariamente la modifica al presente statuto.
4. La revoca all'**Unione** di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Art. 54 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione

1. Nei casi di scioglimento, recesso, ed esclusione, la Giunta dell'**Unione** dispone la predisposizione di un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'**Unione** per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano è allegato ad un'apposita convenzione che disciplina l'applicazione operativa delle clausole riportate nei precedenti articoli del presente TITOLO.
2. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello statuto dell'**Unione** di comuni o, per quanto non previsto dallo statuto, salvo accordi intercorsi tra il comune interessato e l'Unione, il comune recedente:
 - a. resta obbligato nei confronti dell'**Unione** per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempite verso l'ente, come derivanti dalla legge regionale 68/2011 e s.m.i., dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;
 - b. resta altresì obbligato nei confronti dell'**Unione** per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dall'**Unione** per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'**Unione**, per tutta la durata di detti affidamenti.
3. In caso di scioglimento dell'**Unione**, il comune già facente parte dell'**Unione** resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'**Unione** e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempite verso l'**Unione**, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'**Unione**, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'**Unione**. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'**Unione** e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempite dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'**Unione**, per tutta la durata

di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.

4. Nei casi di uscita dall'**Unione** o di recesso da funzioni, il comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'**Unione** costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Ha diritto invece alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti, calcolata con il criterio di cui all'art. 12 comma 6 e quantificata sulla base del valore di acquisto, detratte le quote di ammortamento applicabili. Qualora il patrimonio non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità devono essere concordate specifiche compensazioni da riportare nel piano di cui al comma 1.
5. Il piano di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulla regolazione dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione, un rappresentante dell'ente uscente o entrante e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo componente, questi sarà designato dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione Basilicata, con onere a carico dell'**Unione**.
6. Si applicano, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, i principi della solidarietà attiva e passiva.

Art. 55 Adesione di nuovi Comuni all'Unione

1. L'adesione all'**Unione** di nuovi Comuni, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti e del Consiglio dell'Unione su proposta del Presidente.
2. Le richieste di adesione devono essere presentate al Presidente dell'Unione entro il 30 giugno di ciascun anno ed hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello delle richiesta.
3. Il comune che aderisce all'**Unione** successivamente alla sua costituzione è tenuto al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio risultante in bilancio e ad esso attribuibile in quota parte. Sono possibili accordi in deroga al presente articolo purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
4. Il Presidente dell'**Unione** convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1. La proposta, una volta deliberata dal Consiglio dell'Unione, viene trasmessa ai comuni aderenti, che devono attivare la procedura di recepimento entro i successivi 30 giorni.
5. In caso di nuove adesioni, la Giunta e il Consiglio dell'**Unione** sono soggetti a integrazione secondo la procedura di cui al presente statuto.

TITOLO VII - TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 56 - Trasparenza e pubblicità degli atti e dell'azione dell'Unione

1. L'**Unione** informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine tutti gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet dell'**Unione**, per favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione.
2. L'**Unione**, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione, ma considerando attentamente il problema della divisione digitale (digital divide) cui sono sottoposte le fasce più deboli di popolazione.

Art. 57 - Accesso agli atti

1. I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i., possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'**Unione** e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto.
2. I consiglieri comunali dell'**Unione** hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'**Unione** utili all'esercizio del mandato. L'accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli enti locali aderenti con le strutture e gli organi dell'**Unione**.
3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, i consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.
4. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'**Unione** e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.
5. Il regolamento di cui al comma 4 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. L'**Unione** può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 58 – Finalità dei processi di partecipazione diretta dei cittadini

1. Attraverso la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che riguardano il sistema locale, l'**Unione** persegue i seguenti obiettivi:
 - a. **contribuire** a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
 - b. **promuovere** la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo dell'Unione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
 - c. **rafforzare**, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
 - d. **creare** e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
 - e. **contribuire** ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
 - f. **favorire** l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
 - g. **sollecitare** e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;
 - h. **promuovere** la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;
 - i. **ricevere informazioni** inerenti la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, anche mediante rilevazioni dirette.

Art. 59 - Partecipazione e tutela degli utenti

1. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche essere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti a livello di zona.
2. L'Unione mantiene attivo un servizio per la comunicazione pubblica con lo scopo di:
 - a. mantenere costantemente aggiornato il sito dell'Unione;
 - b. promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei servizi erogati in modo diretto e indiretto fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione pubblica mirate e diversificate per target di utenza;
 - c. assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, riceverne i reclami e fornire, ove possibile e sentite le parti coinvolte, le necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate;
 - d. fornire chiarimenti sull'iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il nominativo del responsabile e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

Tale servizio è effettuato in stretta connessione con gli uffici degli enti aderenti.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 Prima costituzione degli Organi dell'Unione

1. Qualora uno o più Consigli Comunali non ottemperi nei tempi prescritti alla nomina di cui all'art. 10, il Sindaco del Comune sede dell'Unione potrà procedere a costituire e insediare in via provvisoria il Consiglio dell'Unione purché risultino eletti la metà più uno dei componenti previsti dal presente Statuto.
2. Il primo Presidente dell'Unione dura in carica fino alla scadenza della legislatura in corso.
3. Fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 17, ne esercita le relative funzioni il Sindaco del Comune sede dell'Unione.

Art. 61 Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.

alternativa: quello individuato dall'organo esecutivo dell'Unione

2. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 46 tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.

alternativa: quello della Comunità Montana o di quello individuato dall'organo esecutivo dell'Unione

3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione di cui all'art. 35 e in sede di istituzione dell'Unione, esercita tale funzione il Segretario comunale del Comune sede dell'Unione. In caso di impedimento di quest'ultimo, esercita la funzione di Segretario dell'Unione, il Segretario comunale del Comune più popoloso.
4. Sino alla nomina dell'organo di revisione, l'Unione può avvalersi dell'organo di revisione di uno dei comuni aderenti.
5. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Art. 62 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia totale o parziale delle normative regolamentari comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione indicano per quanto possibile, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 63 Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del TUEL, si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Unione e sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.